Accordo Territoriale Provinciale
Stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto

Il giorno martedì 6 maggio 2008 presso la sede della Confesercenti Firenze, si sono incontrati le parti

Confesercenti Firenze rappresentata dal Presidente Nico Gronchi, dal Direttore Alberto Marini, dal Responsabile delle Politiche del Lavoro Luca Bartolesi e dal Responsabile dell'Area Lavoro Leonardo Burgassi,
e
Filcams – Cgil rappresentata da Enrico Talenti
Fisascat – Cisl rappresentata da Salvo Carofratello
Uiltucs – Uil rappresentata da Pietro Baio

ed hanno sottoscritto per le aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi e del Turismo, ai sensi della **legge 27 dicembre 2006 , n. 296, all'art.1 commi da 1202 e segg.** (Stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto) e **dell'art.7 comma 2bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 convertito con modifiche nella legge 31 del 28/02/2008 che ha prorogato al 30/09/2008 la validità della procedura di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto**, il presente accordo territoriale valido per la provincia di Firenze.

Premesso

Che la rete distributiva rappresentata dalla piccola impresa del commercio dei servizi e del turismo ha subito in questi anni un processo di forte ristrutturazione che ha fatto seguito a mutamenti legislativi ed economici sia nazionali che regionali;

Che l'evoluzione del mercato del lavoro necessita di essere accompagnata da strumenti utili a garantire prestazioni professionali altamente qualificate e, al tempo stesso, corrispondenti a criteri di flessibilità in grado di consentire alle imprese di mettere in campo un'offerta di servizi e di prestazioni sempre più competitivi, senza con questo determinare per i lavoratori una condizione di precarietà;

Che nei settori del commercio, servizi e turismo siamo in presenza di una consistente numero di rapporti di lavoro di tipo parasubordinato, in particolare Contratti a Progetto

Che in alcuni casi l'utilizzo di tali tipologie di contratto avviene in presenza di una modalità della prestazione lavorativa che deve essere riferita al rapporto di lavoro di tipo subordinato;

Che le parti in data 18 Aprile 2007 avevano stipulato un accordo ai sensi della **legge 27 dicembre 2006 , n. 296, all'art.1 commi da 1202 e segg.** (Stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto)

Che è volontà delle parti procedere nuovamente alla stipula di un accordo territoriale, così come previsto dall'art. 1 comma 1202 e segg. , della Legge 296/2007 (Finanziaria 2007) prorogato al 30/09/2008 dall'art.7 comma 2 bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 convertito con modifiche nella legge 31 del 28/02/2008, "al fine di promuovere la

stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto";

Che con questo accordo le parti firmatarie intendono mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori del territorio della Provincia di Firenze uno strumento che individua nella concertazione e nella crescita dei rapporti e delle relazioni tra rappresentanza datoriale e sindacati dei lavoratori il suo elemento centrale a conferma e ampliamento di quanto già prodotto con il Contratto territoriale per le aziende del terziario, distribuzione e servizi del 2/12/2003.

le parti concordano quanto segue:

Ambito di applicazione

Potranno accedere alle procedure previste dal presente accordo:

1. le aziende nelle quali non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali;
2. le aziende che devono stabilizzare fino a 5 dipendenti.

Le aziende che non rientrano nei suddetti parametri dovranno effettuare accordi aziendali

Modalità di trasformazione

I rapporti di collaborazione saranno trasformati di norma in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per un orario non inferiore a quello che veniva svolto durante il contratto a progetto.

Si potrà ricorrere esclusivamente alle seguenti diverse forme contrattuali:

- al tempo determinato per almeno 24 mesi solo se esistono situazioni di carattere eccezionale che lo giustifichino;
- all'apprendistato solo nel caso in cui il contratto a progetto non sia durato più di sei mesi (inclusi i contratti precedentemente scaduti) se le mansioni assegnate al dipendente risultano le stesse svolte durante il rapporto di collaborazione. In questo caso i mesi del contratto a progetto saranno detratti dalla durata del periodo di apprendistato e la retribuzione sarà riferita ad un livello inferiore a quello di uscita e comunque non inferiore al compenso lordo annuale previsto per il contratto a progetto;
- all'apprendistato se il collaboratore viene assunto per lo svolgimento di mansioni diverse rispetto all'attività svolta durante il rapporto di collaborazione;

In ogni caso il contratto di apprendistato dovrà essere instaurato nel rispetto dei CCNL applicati.
Le parti sottolineano che l'apprendistato rappresenta prioritariamente uno strumento che consente al lavoratore attraverso un percorso formativo professionalizzante l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e all'inserimento stabile presso l'Azienda.

Nel caso in cui le Aziende che intendono aderire al presente accordo territoriale e accedere alla procedura di stabilizzazione, siano state destinatarie di provvedimenti amministrativi (verbale di accertamento di illecito) o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, i contratti a progetto possono essere trasformati solo in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In ogni caso l'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

Atti di conciliazione individuale

A seguito dell'adesione al presente Accordo i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato e le Aziende, sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. presso apposita Commissione di Conciliazione in sede Sindacale che sarà composta da un rappresentante di Confesercenti Firenze e un rappresentante delle OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo. La Commissione dovrà riunirsi entro una settimana dalla comunicazione di adesione dell'Azienda al presente Accordo Territoriale

Gli accordi di conciliazione dovranno essere redatti secondo lo schema allegato al presente Accordo.

Gli atti di conciliazione di cui sopra producono gli effetti di cui all'artt. 410 e 411 del c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

Gli importi riconosciuti a titolo transattivo non potranno essere comunque superiori al 60% e inferiori al 40% di quanto effettivamente dovuto per il periodo considerato a titolo di differenze retributive.

Copia degli atti di conciliazione saranno depositati presso la D.P.L. e inviati alla Commissione Mercato del Lavoro dell'EBCT Firenze

Procedure per l'applicazione dell'accordo

Le aziende interessate ad applicare quanto previsto nel presente Accordo dovranno preventivamente dichiarare di voler aderire integralmente all'Accordo territoriale compilando e sottoscrivendo la scheda informativa allegata al presente Accordo, che Confesercenti Firenze trasmetterà alle organizzazioni sindacali firmatarie.
L'adesione all'Accordo Territoriale e la possibilità di accedere alla procedura di regolarizzazione e stabilizzazione dovrà risultare da apposito verbale di accordo sottoscritto dall'Azienda, da Confesercenti Firenze e dalle OO.SS.LL.

Inoltre le Aziende dovranno inviare alla Confesercenti e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie copia della comunicazione inviata all'INPS di cui al comma 1206, art. 1 Legge 296/2007.

Confesercenti Firenze

Filcams – Cgil

Fisascat – Cisl

Uiltucs – Uil

VERBALE DI ADESIONE ALL'ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIALE
Per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto

Oggi, …….. alle ore …….. presso la sede della Confesercenti di Firenze sita in Piazza Pier Vettori n. 8/9/10, sono presenti:

sig. …….. rappresentante della ……..

sig. …….. rappresentante della Confesercenti Firenze

sig. …….. in qualità di legale rappresentante della ditta …….. con sede in …….. Via …….. n….. p.IVA …….. di seguito denominata "datore di lavoro"

premesso

- che in data 06/05/2008 tra Confesercenti Firenze e OO.SS.LL. è stato sottoscritto Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 1202 e seguenti della Legge 296/2006 (legge finanziaria) prorogato al 30/09/2008 dall'art.7 comma 2 bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 convertito con modifiche nella legge 31 del 28/02/2008, finalizzato alla regolarizzazione e stabilizzazione dell'occupazione (co.co.co. anche a progetto) mediante il ricorso a rapporti di lavoro subordinato;
- che le parti dichiarano di conoscere l'Accordo Territoriale indicato al punto precedente;

si conviene quanto segue:

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne formano il primo patto;

2 – il datore di lavoro si impegna ad aderire, mediante la presente sottoscrizione con le parti firmatarie, all'Accordo territoriale di cui alle premesse dall'accordo stesso;

3 – il datore di lavoro si impegna a regolarizzare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto in essere con tutti i lavoratori interessati alla regolarizzazione mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato, entro il giorno ……., con la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. presso apposita Commissione di Conciliazione in sede Sindacale che sarà composta da un rappresentante di Confesercenti Firenze e un rappresentante delle OO.SS.LL., come previsto dall'accordo territoriale.

Letto, Confermato e Sottoscritto,

Il datore di lavoro

P. Confesercenti Firenze

p. oo.ss.ll. ……..

VERBALE DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE DI STABILIZZAZIONE

In sede sindacale alla presenza dei conciliatori di parte sindacale e datoriale
(articoli 410 e 411 c.p.c. e 1 comma 1203 legge n° 296/2006)

Oggi, alle ore presso la sede della Confesercenti di Firenze sita in Piazza Pier Vettori n. 8/9/10, avanti ai conciliatori designati:

sig. rappresentante della

sig. rappresentante della Confesercenti Firenze

viene esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra le parti:

sig. nato a il residente in Via codice fiscale di seguito denominato/a "lavoratore/lavoratrice"

sig. in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in Via n..... p.IVA di seguito denominata "datore di lavoro"

I conciliatori, accertata l'identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della Legge 533/73 e degli artt. 410 e ss. C.p.c. e nello specifico gli effetti ai sensi dei commi 1202 e segg. dell'art. 1 della legge 296/2006, come prorogati dall'art. 7 comma 2bis del D.L. 248/2007 convertito con modifiche in Legge 31/2008, ed hanno quindi dato corso al tentativo di composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei seguenti termini:

premesso

- che in data 06/05/2008 tra Confesercenti Firenze e OO.SS.LL. è stato sottoscritto Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 1202 e seguenti della Legge 296/2006 (legge finanziaria) prorogato al 30/09/2008 dall'art.7 comma 2 bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 convertito con modifiche nella legge 31 del 28/02/2008, finalizzato alla regolarizzazione e stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a rapporti di lavoro subordinato;
- che le parti dichiarano di conoscere l'Accordo Territoriale indicato al punto precedente;
- che presso il datore di lavoro a far data da sono in corso con il lavoratore/lavoratrice rapporti di collaborazione a progetto (e in precedenza, a far data da contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
- che il datore di lavoro ha aderito, mediante la sottoscrizione con le parti firmatarie di specifico verbale, all'Accordo territoriale di cui al punto precedente;
- che il/la lavoratore/lavoratrice ha dichiarato di essere interessato/a alla trasformazione ex nunc del rapporto di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato con la stipula di un contratto di lavoro dipendente;

si conviene quanto segue:

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne formano il primo patto;
2 – il datore di lavoro si impegna ad assumere il lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (oppure ricorrendo la fattispecie prevista: a tempo determinato - di apprendistato) a far data dal (art. 1 comma 1210 legge n. 296/2006), alle condizioni previste nella lettera di assunzione di cui si allega copia;
3 – il datore di lavoro si impegna a versare alla gestione separata INPS, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, le somme indicate all'art. 1, comma

1205, della legge 296/06, a copertura del periodo dal al, con le modalità e nei termini previsti dal comma 1206;
4 – il datore di lavoro, senza riconoscimento di debito, offre al lavoratore a titolo meramente transattivo e novativo sulle eventuali rivendicazioni di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso la somma omnicomprensiva netta di euro, che corrisponderà entro e non oltre il mediante bonifico bancario o assegno circolare;
5 – il lavoratore accetta la somma di cui al punto che precede per il titolo e i termini di pagamento ivi indicati; dichiara che – a fronte del puntuale adempimento di quanto previsto dal presente verbale e dalla legge – rinuncia nei confronti del datore di lavoro, che accetta, a qualsiasi credito, diritto, azione e ragione comunque derivante dal pregresso rapporto di collaborazione a progetto e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
6 – a fronte delle rinunce del lavoratore, il datore di lavoro dichiara a sua volta di non avere nulla a pretendere nei suoi confronti
7 – copia del presente verbale di conciliazione, nonché di quanto previsto dal comma 1206, sarà depositato c/o le competenti sedi dell'INPS a cura del datore di lavoro e c/o la Direzione Provinciale del Lavoro dia cura della parte più diligente;

Letto, Confermato e Sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 del codice civile

Il/la lavoratore/lavoratrice

Il datore di lavoro

P. Confesercenti Firenze

p. oo.ss.ll.